

----- STATUTO DELLA FONDAZIONE -----

----- "FONDAZIONE FEDERICO II HOHENSTAUFEN JESI ETS ONLUS"¹⁾ -----

----- ART. 1 -----

1. È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Federico II Hohenstaufen Jesi", che viene dotata del presente statuto. -----
2. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile. -----
3. A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Federico II Hohenstaufen Jesi" ETS ONLUS²⁾ -----

----- ART. 2 -----

1. La Fondazione Federico II Hohenstaufen Onlus³⁾ ha sede a Jesi in Piazza Colocci n.4. -----
2. Sedi sussidiarie possono essere costituite in altri comuni. -----

----- ART. 3 -----

1. La Fondazione in particolare intende favorire la valorizzazione e la divulgazione della vita, delle attività e delle realizzazioni di Federico II Hohenstaufen, il più celere personaggio nato a Jesi il 26 dicembre 1194, per mettere in risalto il contributo dal medesimo dato alla affermazione degli ideali internazionali ed europeisti, alla saggia coesistenza tra popoli di lingua e religione diverse, all'impulso determinante dato alla cultura, alla scienza, all'arte ed alla architettura; al suo sincero amore per la natura ed al desiderio inarrestabile di conoscere e far conoscere le sue regole e i suoi contenuti, mediante: -----
 - 1) la costituzione di un CENTRO DI STUDI FEDERICIANI di livello post-universitario, che si avvarrà anche della collaborazione di università italiane e straniere; -----
 - 2) la creazione di un PREMIO INTERNAZIONALE STORICO E LETTERARIO con cadenza quinquennale denominato "Federico II Hohenstaufen" da assegnare all'autore della migliore opera su Federico II pubblicata nel quinquennio precedente; -----
 - 3) il patrocinio e la promozione di attività ed iniziative atte a soddisfare i fini sopra indicati; -----
 - 4) il miglioramento e l'incremento di flussi culturali, turistici ed economici tra i territori del comprensorio intercomunale di Jesi, della Provincia di Ancona, delle Marche e le città della Germania o di altri Stati e Regioni italiane in cui Federico II ha lasciato segni della sua presenza e del suo messaggio o che hanno ancora vivo l'interesse per l'Imperatore Svevo. -----
2. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di /interesse generale così come indicate dall'art. -----

5 del D.lg. 117/2017: -----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; -----

g) formazione universitaria e post-universitaria; -----

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----

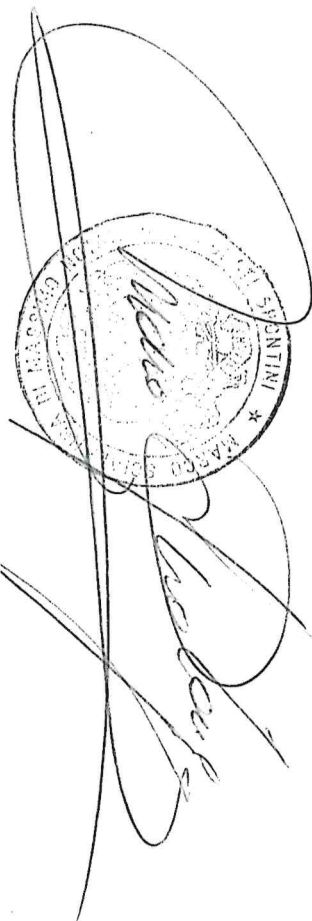
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. -----

3. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017. -----
4. La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. -----
5. La fondazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017. -----
6. La Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale o con la costituzione di società miste, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi, nonché partecipare ad altri soggetti giuridici non lucrativi ovvero lucrativi, purché perseguano scopi di interesse generale. -----
7. La Fondazione può avvalersi di volontari, nei termini e con le modalità disciplinati dall'art. 17, d.lgs. n. 117/2017. -----

----- ART. 4 -----

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017. -----

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di



Poste Italiane

utilità sociale. -----
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque
denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori
e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi
sociali -----

Il patrimonio della Fondazione è costituito da: -----

- a. I beni donati come risulta dall'atto costitutivo; -----
- b. I contributi erogandi ed erogati dallo Stato, dalla
Comunità Europea, da Enti autarchici e Pubblici o da
Privati con espressa destinazione ad incremento del
patrimonio della Fondazione; -----
- c. I beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione,
a qualsiasi titolo, e che sono destinati al patrimonio. ---

----- ART. 5 -----

1. Alle spese occorrenti al suo funzionamento, la Fondazione
provvederà con rendite del patrimonio, con i proventi della
gestione delle attività (di cui all'art. 5 e 6 del D. Lgs.
117/2017) e con gli eventuali contributi dei Soci, dello
Stato, della Comunità Europea, degli Enti locali e di altri
Enti Pubblici o Privati che non siano destinati ad incremento
del patrimonio. -----
2. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4
dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione,
e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove
nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione
del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o
lo scioglimento dell'ente. -----

----- ART. 6 -----

1. Sono organi della fondazione: -----
 - a) Il Presidente -----
 - b) L'Assemblea -----
 - c) Il Consiglio Direttivo -----
 - d) Il Comitato Scientifico -----
 - e) Il Revisore dei conti (se nominato) -----
 - f) L'Organo di controllo -----
 - g) Organismo di vigilanza (se nominato) -----

----- ART. 7 -----

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione
di fronte a terzi ed in giudizio, ne coordina l'attività
sovrintendendo all'attuazione dell'indirizzo generale
determinato dall'Assemblea e ne promuove lo sviluppo secondo
le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio
Direttivo; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio
Direttivo. -----
2. In caso di assenza o impedimento, le sue attribuzioni
spettano al Vice Presidente più anziano di età. -----
3. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio
Direttivo anche fra soggetti non appartenenti alla Fondazione

e resta in carica 3 (tre) anni. -----

4. Ogni carica è assolutamente gratuita. -----
5. Il Presidente, nell'esercizio delle sue competenze, può avvalersi dell'opera di un "coordinatore" nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, e di due Vice Presidenti sempre nominati all'interno del Consiglio Direttivo. -----

----- ART. 8 -----

1. L'assemblea della Fondazione è composta dalle seguenti categorie di soci: -----
- Soci Fondatori; -----
 - Soci Ordinari; -----
 - Soci Simpatizzanti; -----
 - Soci Onorari. -----
2. Sono qualificati Soci Fondatori tutti coloro che hanno contribuito a costituire il patrimonio, elencato nell'allegato A all'atto costitutivo per rogito Notaio Pane del 26 luglio 1988 (in numero di 68). -----
3. Sono soci Ordinari tutti i soci che aderiscono alla Fondazione e sono in regola con il versamento della quota alla data del 31.12 di ciascun anno solare. -----
4. Sono soci Simpatizzati coloro che aderiscono alla Fondazione ma non versano la quota sociale regolarmente. -----
5. Sono soci Onorari i relatori. Possono essere altresì cooptati Onorari, su proposta del Consiglio Direttivo, i vincitori del Premio Internazionale e del Premio Federichino, i componenti esterni degli organi della Fondazione e coloro che abbiano volontariamente collaborato con le proprie opere e consulenze all'attività istituzionale. L'assemblea può anche nominare soci Onorari scelti fra soggetti che hanno prestato servizi di particolare importanza per la Fondazione o fra soggetti che posso apportare un particolare prestigio alla fondazione. -----
6. Possono essere soci anche altri enti (comuni, consorzi, associazioni, società) pubblici o privati. -----
7. L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, con avviso da inviare almeno due settimane prima della data fissata per l'adunanza. -----
- In via straordinaria, si riunisce, su convocazione del Presidente, decisa dal Consiglio Direttivo, quante volte il Consiglio stesso lo ritenga necessario, o quando venga avanzata richiesta da almeno 15 (quindici) Ordinari -----
8. Hanno diritto di voto in assemblea i Soci Fondatori e i soci Ordinari. I soci Ordinari non in regola con le quote sociali diventano in automatico soci Simpatizzanti e non avranno più diritto di voto fin quando non riacquisteranno la qualifica di soci ordinari. -----
9. I soci Ordinari possono delegare altri soci Ordinari a rappresentarli in Assemblea con diritto di voto; è consentito a ciascun socio di ricevere un numero massimo di 10 deleghe. ---
10. Sono di competenza dell'Assemblea: -----

- a) la cooptazione di nuovi soci e l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 12; -----
 - b) la determinazione dell'indirizzo generale di attività della Fondazione; -----
 - c) le modifiche statutarie; -----
 - d) la ratifica dei bilanci preventivi e consuntivi annuali approvati dal Consiglio Direttivo; -----
 - e) la determinazione di quote associative annuali per assicurare un minimo flusso annuale di entrate sicure per la Fondazione; -----
 - f) ogni altra deliberazione che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre ad approvazione assembleare per la loro particolare rilevanza nella vita della Fondazione. ---
12. L'Assemblea delibera, in prima convocazione, con la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, quale che sia il numero degli intervenuti e delle deleghe. ---
13. Per le modifiche statutarie e necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, compresi i votanti per delega. -----

----- ART. 9 -----

1. Eventuali utili o avanzi di gestione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, tra i soci e gli amministratori, e sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle collaterali o per fini di solidarietà sociale. -----

----- ART. 10 -----

1. Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) membri supplenti che intervengono in caso di assenza o cessazione per qualsiasi ragione degli effettivi che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. -----
2. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, anche fra soggetti estranei alla Fondazione stessa, il quale nomina il Coordinatore, e due Vice Presidenti e può designare un Presidente Onorario senza potere di rappresentanza. -----

----- ART. 11 -----

1. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo. -----
2. Successivamente sono nominati come segue: -----
- a) tre effettivi e tre supplenti mediante elezione assembleare; -----
 - b) uno effettivo e uno supplente dal Comune di Jesi; -----
3. Nell'elezione o designazione sono possibilmente privilegiati i residenti a Jesi e nella Provincia di Ancona, coloro che siano in possesso di adeguato titolo di studio o accademico e, in particolare, almeno uno degli eletti dall'Assemblea deve possibilmente essere di origine tedesca. -----
4. Il Consiglio direttivo nomina l'organo di controllo. -----

----- ART. 12 -----

1. Il Consiglio Direttivo attua l'indirizzo generale di attività

della Fondazione, formula i programmi e ne cura la realizzazione, predispone relazioni e bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre alla Assemblea. -----

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. -----
3. Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo crederà opportuno e su domanda motivata e scritta di almeno tre componenti del Consiglio. ---

----- ART. 13 -----

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. -----
2. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. -----
3. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente. ---
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. -----
5. La convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. -----

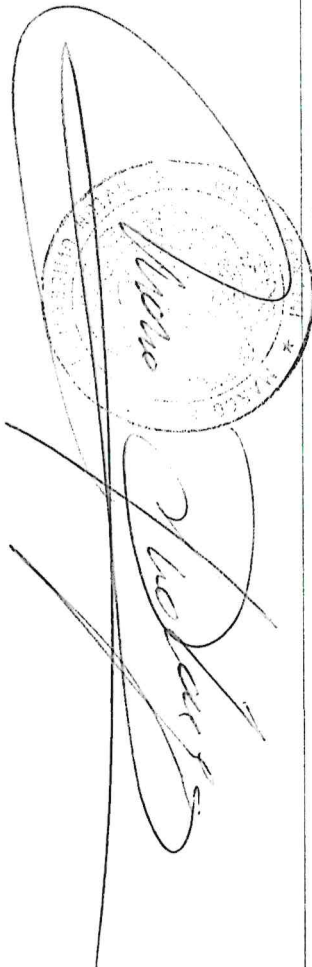
----- ART. 14 -----

1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri particolarmente qualificati nel campo di attività della Fondazione. -----
2. I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica per 3 (tre) anni. -----
3. Essi sono chiamati a collaborare alla impostazione e alla organizzazione dei programmi, alla valutazione dei risultati, nonché alla opportuna diffusione dei medesimi. ----

----- ART. 15 -----

A norma dell'art. 30 del D. Lgs 117/2017, l'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. L'organo di controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. -----

1. L'organo di controllo: -----
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili; -----
 - vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto



funzionamento; -----

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti -----

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017. -----

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. -----

2. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

----- ART. 16 -----

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, d. lgs. n. 117/2017, la Fondazione, in qualità di ente del Terzo settore, oltre all'organo di controllo dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando vengono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: -----

- a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000,00 euro; -----
- b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000,00 euro; -----
- c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. -----

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. -----

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 d. lgs. n. 117/2017. -----

L'organo di revisione dura in carica tre anni e può essere riconfermato alla scadenza. -----

----- ART. 17 -----

Ove vi sia un obbligo previsto dalla vigente normativa, il Consiglio provvede a dotare la Fondazione del modello idoneo organizzativo e gestionale previsto dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e, conseguentemente, a nominare l'Organismo di vigilanza, che potrà essere composto in forma monocratica ovvero collegiale. -----

----- ART. 18 -----

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. la Fondazione redigere il bilancio di esercizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 del D. Lgs 117/2017. Il Bilancio è formato dallo stato patrimoniale il conto economico, e dalla relazione di missione, la quale illustra le poste di bilancio,

l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. -----

Qualora siano rispettati i limiti previsti dall'art. 13 comma 2 bis del D. Lgs 117/2017 la Fondazione potrà redigere il bilancio nella forma del rendiconto di cassa con voci di entrata ed uscita aggregate. -----

2. Il bilancio di cui al comma 1 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. -----

3. La Fondazione esercita la propria attività istituzionale in modo organizzato e provvede alla tenuta delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. La Fondazione provvede anche alla tenuta di tutti i libri sociali previsti dall'art. 15 del D.Lgs 117/2017. -----

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Dlgs. 117/17 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

----- ART. 19 -----

1. La Fondazione a seguito dell'ingresso nel registro unico nazionale del Terzo settore, qualora consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. -----

----- ART. 20 -----

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. -----

----- ART. 21 -----

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in

materia di Enti del Terzo Settore.

1), 2) ~~Copione "ENTE FINANZIARIO" - Due partite F. M. Cavella~~
1), 2), 3) ~~della ru. prolo "ONLUS"~~

Valter Venturi

Mione



The stamp is circular with the text "SCUOLA DI MASSIMA SCUOLA" around the top and "SPONTINI" around the bottom. A signature is written over the stamp.

